
Ordinanza 30 novembre 1998, n. 2887.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi il 5 e 6 maggio 1998 nel territorio delle province di Avellino, Salerno e Caserta, e agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche nonché altre misure urgenti di protezione civile.

(G.U. n. 286 del 07.12.1998)

Art. 1

1. I Commissari delegati, Presidenti delle regioni Umbria e Marche, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 7, commi 2 e 5, dell'ordinanza n. 2668/1998 e successive integrazioni disposte dalle ordinanze n. 2742/1998 e 2877/1998 nonché il Commissario delegato, Presidente della regione Campania per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 19, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998 sono autorizzati fino al 30 giugno 1999 ad erogare contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei tariffari e delle comunità evacuate dagli alloggi distrutti o dichiarati inagibili. A tal fine è assegnata ai Commissari delegati Presidenti delle regioni Umbria, Marche e Campania la somma rispettivamente di lire 5 miliardi, 3 miliardi e 1 miliardo(1).

(1) Il termine del 30 giugno 1999, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 2994/99 e al 31 dicembre 2000 dall'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 3028/99, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001 dall'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza n. 3101/2000.

Art. 2

1. Per le finalità di cui all'articolo 10 dell'ordinanza 2668/1997 e successive modificazioni è assegnata al Prefetto di Perugia l'ulteriore somma di lire 8 miliardi.
2. Per le esigenze di cui all'articolo 9 dell'ordinanza n. 2787/1998 e successive modificazioni è assegnata al Prefetto di Salerno l'ulteriore somma di lire 5,5 miliardi.

Art. 3

1. La disposizione di cui all'articolo 14 dell'ordinanza n. 2694/1997, come integrata dall'ordinanza n. 2706/1997 e modificata dall'ordinanza n. 2742/1998 è prorogata al 31 dicembre 2000(1).

(1) Termine modificato dall'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 3022/99.

Art. 4

1. Al comma 2 dell'articolo 4 bis dell'ordinanza n. 2474/1996 il periodo. "Il relativo onere grava sugli stanziamenti di cui al capitolo 1019 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici è sostituito con il seguente: "All'onere di cui al precedente comma 1 si provvede, nel limite di lire 800 milioni, con le disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" (Cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Art. 5

1. In attuazione dell'articolo 4-quinquies della Legge 16 luglio 1997, n. 228, così come modificato dall'articolo 23 della Legge 30 marzo 1998 n. 61, i Comuni sono autorizzati fino al 20 luglio 1999 a consentire alle imprese estrattive ed a quelle che lavorano e trasformano i materiali inerti, quali gli impianti di frantumazione, selezionatura, vagliatura, lavaggio, confezionamento di conglomerati cementizi e bituminosi e di elementi prefabbricati in cemento armato, con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo, a rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività anche in zone non destinate a siti industriali.
2. L'autorizzazione comunale, in deroga alle disposizioni del piano regolatore, non costituisce variante allo stesso né mutamento della destinazione urbanistica del territorio. L'autorizzazione viene concessa esclusivamente a condizione che il comune interessato dimostri l'insussistenza nel proprio territorio o nel territorio consentito ai sensi del citato articolo 4-quinquies della legge n. 228/97 di aree industriali idonee allo scopo.

Art. 6

1. All'onere complessivo della presente ordinanza, ammontante a lire 23,3 miliardi, si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" (Cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.